



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5 “ ASTIGIANO-MONFERRATO ”

per l'organizzazione del servizio idrico integrato
ai sensi della Legge 36/94 e L.R. 13/97.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' D'AMBITO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 4 E 12 COMMA 1, DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA

*Approvato con Deliberazione n. 6 del 24-03-1999
della Conferenza dell'Autorità d'Ambito*

Modificato all'art. 5, comma 3, punto (h) ed all'art. 13, comma 3,
con Deliberazione n. 22 del 27-07-2000 della Conferenza dell'Autorità d'Ambito

Modificato all'art. 20
con Deliberazione n. 90 del 30.12.2004 della Conferenza dell'Autorità d'Ambito

Modificato all'art. 8
con Deliberazione n. 22 del 22.04.2005 della Conferenza dell'Autorità d'Ambito

Abrogato Titolo III
con Deliberazione n. 73 del 11.11.2005

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Autorità d'Ambito n° 5 "Astigiano – Monferrato" (di seguito Autorità), ne definisce la struttura e la pianta organica ai sensi degli artt. 4 e 12 della "Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato" (di seguito Convenzione).

Art. 2 - Quadro normativo generale

1. Il presente Regolamento è ispirato ai disposti normativi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13, nonché a quanto stabilito dalla Convenzione.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 3 - Istituzione e sede dell'Autorità

1. L'Autorità è costituita, per le finalità e gli scopi di cui alla legge 36/94 e L.R. 13/97 e conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, dagli Enti Locali ricompresi nell'Ambito n. 5 "Astigiano – Monferrato" e svolge in nome e per conto di tali Enti Locali le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato.

2. L'Autorità ha sede presso la Provincia di Asti. Presso tale sede è ubicato l'ufficio di Presidenza della Conferenza.

3. L'Autorità stipula apposite convenzioni con la Provincia di Asti circa l'utilizzo dei locali e delle strutture provinciali necessarie per il suo funzionamento.

Art. 4 – Struttura dell'Autorità

1. Così come indicato nel Titolo II della Convenzione, l'Autorità si articola nella CONFERENZA composta dai Presidenti delle Province o loro delegati e dai Rappresentanti delle aree territoriali omogenee.

2. Al servizio e di supporto alla Conferenza sono posti gli UFFICI.

TITOLO II

LA CONFERENZA

Art. 5 – Competenze della Conferenza

1. La Conferenza ha compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo, finalizzati all'organizzazione ed al funzionamento del Servizio Idrico Integrato nell'area delimitata dalla L. R. 13/97 come Ambito n° 5 -"Astigiano - Monferrato".

2. L'attività della Conferenza è mirata:

- (a) alla definizione quali-quantitativa del livello del Servizio Idrico da perseguirsi mediante l'approvazione e l'aggiornamento del programma di attuazione delle infrastrutture idriche e del relativo piano finanziario;
- (b) alla definizione del modello organizzativo, alla scelta delle forme di gestione e all'affidamento del Servizio Idrico Integrato, compresa la salvaguardia degli organismi esistenti;
- (c) alla determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della Legge 36/94, nonché alla finalizzazione e alla destinazione dei proventi finanziari;
- (d) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti attinenti al Servizio Idrico Integrato;
- (e) all'attività di controllo operativo e gestionale del Servizio Idrico Integrato con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori ed in linea con quanto stabilito dal D.P.C.M 4 marzo 1996, ai fini della corretta applicazione della tariffa e della tutela degli interessi degli utenti.

3. In particolare compete alla Conferenza:

- (a) eleggere e revocare il Presidente ed il Vice Presidente;
- (b) definire, approvare ed aggiornare la struttura e la pianta organica dell'Autorità e nominare il Direttore;
- (c) approvare i regolamenti e le convenzioni necessarie per il funzionamento dell'Autorità;
- (d) approvare il bilancio economico preventivo ed il rendiconto;
- (e) approvare il rapporto annuale redatto dagli uffici dell'Autorità, sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato;
- (f) proporre, in occasione dell'assemblea generale di tutti gli enti appartenenti all'Ambito 5 Astigiano - Monferrato, eventuali modifiche della convenzione;
- (g) determinare le indennità di carica e di presenza dei componenti la Conferenza facendo riferimento alle disposizioni di legge esistenti;
- (h) autorizzare il presidente a stipulare convenzioni con altri Enti e/o Autorità d'Ambito nell'ambito dei compiti propri del servizio idrico integrato;
- (i) emanare direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto di piani e/o programmi.
- (j) approvare eventuali modifiche apportate all'Ambito 5 come previsto dall'art. 2 della convenzione;

4. L'Autorità può altresì svolgere ogni altra funzione in materia di Risorse Idriche che le sia affidata da leggi dello Stato e/o della Regione o per incarico espresso da parte di Enti Locali aderenti alla Convenzione.

Art. 6 - Composizione della Conferenza

1. La Conferenza è composta da un rappresentante per ciascuna:
 - delle tre Province interessate: Asti, Alessandria, Torino;
 - delle quattro aree territoriali omogenee: "A", "B" "C" e "D" così come delimitate dalla Convenzione;per un totale di n. 7 componenti.
2. Ogni rappresentante (di seguito componente) partecipa alla Conferenza in proporzione della quota stabilita dall'allegato C della Convenzione.
3. I componenti sono i referenti locali per ogni problematica relativa al Servizio Idrico Integrato e devono relazionare almeno due volte l'anno (salvo più restrittive indicazioni dei singoli regolamenti d'area) agli Enti Locali o agli Organismi di riferimento circa l'attività svolta dall'Autorità.
4. I componenti la Conferenza restano in carica sino alla sostituzione da parte degli Enti locali che li hanno nominati. In ogni caso, ad ogni tornata elettorale che coinvolga almeno 1/3 degli Enti Locali dell'area omogenea, occorre nuovamente procedere alla nomina del rappresentante. A tal fine le Assemblee delle aree omogenee dovranno essere appositamente convocate entro un termine di due mesi massimi decorrenti dalla data di svolgimento della consultazione elettorale.
5. La Conferenza elegge, a scrutinio palese, nel suo seno a maggioranza dei due terzi dei componenti il Presidente ed il Vice-Presidente. In qualunque momento, con identica maggioranza, la Conferenza può provvedere ad eleggere un nuovo Presidente e/o Vice-Presidente.
6. Il Presidente è automaticamente decaduto qualora non abbia più titolo ad essere membro della Conferenza dell'Autorità. In tal caso le funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o in sua assenza dal componente in carica più anziano per età anagrafica.
7. Ogni qual volta cambiano o vengono rinominati almeno tre componenti della Conferenza occorre nuovamente procedere alla rielezione del Presidente e Vice-Presidente.

Art. 7 – Funzionamento della Conferenza

1. Così come previsto dall'art. 10 della Convenzione, la Conferenza dell'Autorità si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno in occasione della discussione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione. Si riunisce in convocazione straordinaria per discutere degli argomenti all'ordine del giorno ogni qualvolta la convochi il Presidente.

2. La Conferenza è convocata dal suo Presidente, anche su richiesta di un solo componente, tramite avviso da recapitarsi a mezzo posta o telefax, almeno 10 (dieci) giorni prima della data indicata per la riunione.
3. L'ordine del giorno delle riunioni della Conferenza è stabilito dal Presidente anche su indicazione dei Componenti e/o del Direttore.
4. Almeno 48 ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Autorità a disposizione dei componenti.
5. Nei casi di urgenza, la Conferenza può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza mediante comunicazione telefonica e/o a mezzo telefax recante in sintesi gli argomenti da trattare.
6. La Conferenza è validamente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 11 della Convenzione.
7. Partecipa alle riunioni della Conferenza con funzioni di collaborazione ed assistenza tecnico - amministrativa, il Direttore dell'Autorità ovvero in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo, altro soggetto posto alle dipendenze dell'Autorità stessa. Il Direttore è altresì responsabile della verbalizzazione delle sedute della Conferenza.
8. Le sedute della Conferenza sono pubbliche, con le limitazioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti.
9. Affinché gli utenti ne siano informati, la data delle riunioni ed il relativo ordine del giorno devono essere affissi all'albo pretorio dell'Autorità nonché all'albo pretorio delle sedi delle aree territoriale omogenee.

Art. 8 - Il presidente dell'Autorità

1. Il Presidente dell'Autorità svolge i compiti previsti dall'art. 9 della convenzione, in particolare:
 - (a) convoca e presiede la Conferenza e la riunione annuale di tutti gli Enti appartenenti all'Ambito 5;
 - (b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dalla Conferenza;
 - (c) rappresenta l'Autorità nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - (d) promuove consultazioni con gli Enti Locali dell'Ambito 5 al fine di raccogliere le proposte e le opinioni in merito all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, sia mediante incontri generalizzati che nelle singole realtà territoriali;
 - (e) trasmette agli Enti Locali convenzionati gli atti fondamentali deliberati dall'Autorità entro 20 giorni dalla loro adozione, nonché la relazione annuale sull'andamento tecnico gestionale circa l'erogazione del servizio;
 - (f) esercita ogni altra iniziativa necessaria alla migliore organizzazione e funzionamento del Servizio Idrico Integrato.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il Vice presidente appositamente nominato dalla Conferenza.
3. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del vice Presidente esercita le funzioni in via vicaria il Rappresentante d'Area Omogenea, presente in Conferenza, che detiene il maggior numero di quote.

Art. 9 - Commissioni consultive dell'Autorità

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività di istituto dell'Autorità, la Conferenza può costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche membri esterni esperti nelle specifiche materie.
2. Nel provvedimento di istituzione della Commissione sono specificati i compiti che le sono affidati nonché le condizioni regolanti la sua attività.
3. Del lavoro svolto la Commissione dovrà farne tempestiva e dettagliata relazione alla Conferenza dell'Autorità.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Abrogato con Deliberazione n. 73 del 11.11.2005

(Sostituito dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Autorità d'Ambito)

TITOLO IV

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 18 – Approvazione del Regolamento e sue eventuali modificazioni

1. Il presente Regolamento è approvato dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti cui corrispondano almeno i 2/3 del totale delle quote di rappresentanza. Tali maggioranze sono necessarie per ogni successiva eventuale modificazione e/o integrazione.
2. Copia del Regolamento è trasmessa, per informazione, agli Enti Locali costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale n° 5 "Astigiano – Monferrato".

Art. 19 - Controllo partecipativo sull'attività dell'Autorità d'Ambito

1. E' riconosciuto a ciascun Ente costituente l'Ambito 5 "Astigiano – Monferrato" e più in generale a ciascun utente del Servizio Idrico Integrato, il diritto di sottoporre all'attenzione dell'Autorità mediante motivate istanze, proposte - problemi - richieste attinenti l'attività e gli scopi dell'Autorità stessa.
2. La Conferenza, il Presidente dell'Autorità ed il Direttore, in funzione delle rispettive competenze, sono tenuti a rispondere alle istanze presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.
3. Sono garantiti i diritti di accesso ai documenti dell'Autorità secondo le leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun segreto può essere opposto ai componenti degli organi degli Enti Locali costituenti l'Ambito 5 "Astigiano – Monferrato".

Art. 20 – Bilancio dell'Autorità d'Ambito

4. Il Bilancio è redatto in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contabilità di tipo economico, per quanto applicabili all'Autorità d'Ambito, secondo le specificazioni contenute nel Regolamento di Gestione Contabile
5. La Conferenza approva entro il 31/12 i documenti contabili programmatori di cui all'art. 3 del Regolamento di Gestione Contabile.
6. Entro il 30 settembre la Conferenza definisce una proposta dei documenti di cui al comma precedente per la presentazione ai Comuni Convenzionati nelle rispettive aree omogenee.

Art. 21 - Disposizioni transitorie

1. Nell'attesa dell'affidamento delle gestioni del Servizio Idrico Integrato, nonché della piena applicazione dei disposti di cui all'art. 13 e seguenti della legge 36/94 in materia di tariffa del Servizio Idrico Integrato, le spese di funzionamento dell'Autorità derivano da trasferimenti Statali, Regionali e/o di altri Enti Locali.
2. Nella prima fase organizzativa, al fine di dare continuità all'azione amministrativa e di non disperdere le esistenti professionalità, il personale della Provincia di Asti che ha svolto la propria attività circa le funzioni previste dall'art. 4 della L.R. 13/97, costituisce la dotazione organizza iniziale degli Uffici dell'Autorità d'Ambito. A tal proposito l'Autorità stipulerà apposita convenzione con la Provincia di Asti.

Art. 22 - Disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa espresso riferimento ai disposti della Convenzione e si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili.